



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DECRETO n. 3536 del 01 GIU. 2016

**Annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 8 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 dicembre 2015 n. 7307, recante "Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084".**

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTO il proprio decreto in data 28 agosto 2014, n. 9084, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTA la richiesta, da parte regionale, di prorogare i termini previsti dal citato decreto ministeriale n. 9084 28 agosto 2014, formulata nella seduta di Comitato di coordinamento in materia di agricoltura del 4 novembre 2015;

VISTO il proprio decreto in data 31 dicembre 2015, n. 7307, recante "Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084" ed, in particolare, in particolare, l'articolo 1, del sopra citato decreto, secondo cui *"Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084 e le relative prescrizioni e procedure attuative contenute nell'allegato che ne costituisce parte integrante, applicate nell'annualità 2015 e in essere nella data del presente decreto, restano applicabili fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato e del regolamento di implementazione citati in premessa"*;

VISTO lo schema di decreto trasmesso con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot.n. 722 del 21 gennaio 2016 alla Conferenza Stato Regioni in data 21 gennaio 2016, per l'acquisizione della necessaria intesa, concernente "Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084", che prevede, tra l'altro, all'articolo 3, l'abrogazione del sopracitato decreto 31 dicembre 2015, n. 7307;

VISTI gli esiti della seduta di Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016 nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno chiesto il rinvio del provvedimento per approfondimenti;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot.n. 2495 del 2 marzo 2016 con la quale, in considerazione del lasso di tempo trascorso e al fine di concludere l'iter istruttorio, si chiede nuovamente l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Stato regioni del 3 marzo 2016;

VISTO l'atto repertorio n. 33/CSR del 3 marzo 2016, trasmesso con nota prot. CSR 0001210 in data 8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale la



# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Conferenza Stato Regioni ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto trasmesso con nota prot.n. 722 del 21 gennaio 2016, chiedendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di percorrere ogni utile iniziativa, presso la Commissione Europea, per definire una nuova stesura del provvedimento;

PRESO ATTO della mancata intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto concernente la “Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084”, nonché l’abrogazione del sopracitato decreto 31 dicembre 2015, n. 7307;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 21-*nonies* che, al comma 1, statuisce che “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*”;

RITENUTO, pertanto, di dover annullare d’ufficio il sopracitato decreto 31 dicembre 2015, n. 7307;

CONSIDERATO, d’altra parte, che il provvedimento in questione ha prodotto effetti giuridici nei confronti di terzi in buona fede in capo ai quali si sono pertanto consolidati diritti quesiti;

TENUTO conto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e quella del Consiglio di Stato hanno stabilito che il principio dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che qualora l’applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, o con la loro decorrenza ex nunc ovvero escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi;

CONSIDERATO che la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l’inevitabilità della retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale;

RITENUTO, pertanto, di applicare i medesimi principi anche in sede di annullamento d’ufficio da parte della pubblica amministrazione;

## DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto ministeriale 31 dicembre 2015, n. 7307, concernente “Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

associazioni adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084” è annullato d’ufficio, a decorrere dall’8 marzo 2016.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal citato decreto fino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo.

Maurizio Martina